

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 LUG. 2000

=====

ADDI' **25 LUG. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: IANNARILLI - SARACENI

DELIBERAZIONE N° 1746

Proposta di deliberazione consiliare concernente:
Programma di opere pubbliche: Sedi comunali. Legge regionale 16.02.00 n. 14
Esercizio finanziario 2000 - cap. 13111



1

Proposta di Deliberazione Consiliare concernente:
Programma di opere pubbliche: Sedi comunali.
Legge Regionale 16 febbraio 2000 n° 14. - Esercizio finanziario 2000.- Cap.13111.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Opere, Reti di Servizi e Mobilità

DELIBERA

all'unanimità

- di approvare e sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale la seguente proposta di Deliberazione:

OGGETTO: Programma di opere pubbliche: Sedi comunali.

Legge Regionale 16 febbraio 2000 n° 14. Esercizio finanziario 2000. Cap.13111.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge 22 maggio 1971, n° 346;

VISTO l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n° 8;

VISTO l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n° 127;

VISTA la legge regionale 26 giugno 1980, n° 88;

VISTA la legge regionale 16 febbraio 2000 n° 14 con la quale è stato approvato il bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000;

ATTESO che lo stanziamento iscritto al capitolo n. 13111 del bilancio 2000, di £.800.000.000= costituisce il limite di impegno per la concessione di contributi pluriennali in misura costante, per la durata necessaria per l'ammortamento dei mutui che verranno contratti per costruzione o ampliamento di edifici destinati a proprie sedi da parte dei Comuni;

VISTO il Decreto Ministro del Tesoro del 16 Febbraio 2000 con il quale viene determinato nella misura del 5,75%, in ragione di anno, il saggio di interesse sulle somme che la Cassa Depositi e Prestiti concederà a mutuo;

CONSIDERATO:

- che l'intervento finanziario della Regione per il programma in oggetto può concretizzarsi nella misura necessaria a far fronte al totale ammortamento dei mutui che potranno essere concessi nella misura del 8,5423498822%, pari al costo del mutuo -comprensivo di rimborso interessi e capitale- praticato attualmente, ai sensi del precitato D.M. del 16.2.2000, dalla cassa DD. PP. che li concede per una durata di venti anni;

-che lo stanziamento di £. 800.000.000=, iscritto al capitolo n. 13111, tenuto conto delle suddette premesse, comporta un volume di investimenti pari a £. 9.365.104.576=;

VISTO il disposto dell'art. 3 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, per il quale il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, approva i piani finanziari in materia di opere pubbliche articolati anche per settori di intervento e ripartisce, fra gli ambiti provinciali, le risorse a disposizione;


VISTO l'art. 37 della precitata legge regionale 16 febbraio 2000 n. 14 con la quale sono attribuite ai Comuni sottoelencati, a valere sul precitato stanziamento del capitolo 13111, le seguenti quote massime di spese ammissibili:

- ARDEA (RM)	£. 400.000.000=
- RIANO (RM)	£. 2.000.000.000=
- MORLUPO (RM)	£. 1.000.000.000=
- CIVITELLA SAN PAOLO	£. 500.000.000=
- BRACCIANO (RM)	£. 1.000.000.000=

per un ammontare complessivo di £. 4.900.000.000=;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Firma]



CONSIDERATO, per quanto sopra, che le risorse a disposizione per il programma in oggetto possono articolarsi sul restante volume di investimenti pari a £. 4.465.104.576= (£.9.365.104.576= - £. 4.900.000.000=);

CONSIDERATO:

- che, data la limitata disponibilità finanziaria, occorre confermare i criteri approvati con la Deliberazione di Consiglio Regionale del 28.2.2000 n. 628, relativa al programma di interventi per l'esercizio 1999, e quindi privilegiare -tra gli interventi previsti al cap.13111- quelli finalizzati all'eliminazione delle situazioni di maggior disagio e pertanto definire, quale obiettivo prioritario, quello di conseguire la piena funzionalità di Sedi comunali che ancora non lo siano;
- che il suddetto obiettivo può essere mirato, per le nuove costruzioni, verso interventi di completamento di edifici che non si sono potuti ultimare per carenza di finanziamenti (e che risultano quindi ancora inutilizzabili) al fine di renderli fruibili e funzionanti;
- che il suddetto obiettivo può essere mirato, per gli ampliamenti, verso interventi anch'essi di completamento ovvero tali da consentire la costruzione di nuovi spazi ed ambienti attualmente non esistenti ma indispensabili per la funzionalità dell'attuale Sede comunale;
- che nell'ambito degli interventi di cui sopra occorre definire la priorità per quelli di completamento che siano tali da rendere la Sede comunale pienamente funzionale e funzionante;
- che al fine di determinare la ripartizione, per ambito provinciale, delle risorse disponibili occorre, al fine di ottimizzare il rapporto costi-benefici, tener conto della popolazione residente e, nell'ottica del riequilibrio territoriale mirante a favorire realtà periferiche nei confronti della Capitale che -tra l'altro- può contare su rilevanti proprie capacità economiche d'intervento, non tener conto di quella residente nel comune di Roma;
- che al fine suddetto, essendo previsti dall'art.37 della citata legge regionale 16 febbraio 2000 n° 14 specifici finanziamenti per le sedi dei Comuni di Ardea (RM), di Riano (RM), di Morlupo (RM), di Civitella San Paolo (RM) e di Bracciano (RM);
- che, per quanto sopra, la ripartizione dei contributi può effettuarsi per ambito provinciale in rapporto alla distribuzione territoriale dei cittadini residenti detraendo -per la Provincia di Roma- il numero dei cittadini residenti nella Capitale e quella residente nei Comuni di Ardea, di Riano, di Morlupo, di Civitella San Paolo e di Bracciano secondo la seguente tabella riportante dati ISTAT relativi alla fine del 1998:

	Popolazione residente	% su totale gen.le
Prov. di Frosinone	494.496	19,37
Prov. di Latina	508.048	19,90
Prov. di Rieti	150.650	5,90
Prov. di Roma (esclusi Roma, Ardea, Riano, Morlupo, Civitella San Paolo e Bracciano)	1.007.425	43,39
Prov. di Viterbo	292.006	11,44
TOTALI	2.552.625	100,00

TENUTO CONTO che occorre procedere alla ripartizione del finanziamento di £.4.465.104.000= c.t. nell'ambito dei fondi previsti al capitolo di spesa n. 13111 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e che tale ripartizione può essere effettuata adottando le medesime percentuali di cui sopra;

CONSIDERATO che tale adempimento permetterà alle Amministrazioni Provinciali di esercitare le proprie competenze disciplinate dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 83;

RITENUTO che i finanziamenti che saranno concessi in virtù di questo atto debbano rimanere invariati e non soggetti ad incrementi, anche se dovuti a variazioni del tasso d'interesse praticato dalla Cassa DD. PP., per rispetto ai limiti dello stanziamento del competente capitolo di bilancio.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE

Via C.



B. C.

00185

00185

00185

D.lli



DELIBERA

1) Di approvare, per interventi da eseguire in Sedi comunali, la seguente ripartizione territoriale della somma complessiva di £.4.465.104.000= nell'ambito del finanziamento previsto al capitolo n. 13111 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000, approvato con legge regionale 16 febbraio 2000 n° 14, in misura costante pari al 8,5423498822% per la durata di venti anni:

	% di ripartizione	volume investimenti	contributopluriennale
Prov. di Frosinone	19,37	£. 864.890.645	£. 73.881.985
Prov. di Latina	19,90	£. 888.555.696	£. 75.903.536
Prov. di Rieti	5,90	£. 263.441.136	£. 22.504.064
Prov. di Roma	43,39	£. 1.937.408.625	£. 165.500.224
Prov. di Viterbo	11,44	£. 510.807.898	£. 43.634.997
TOTALI	100,00	£. 4.465.104.000=	£ 381.424.806=.

2) Le Amministrazioni Provinciali sono delegate ad approvare i rispettivi programmi ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88, entro i limiti della previsione finanziaria come sopra precisati ed inviarli, approvati, alla Regione per i successivi adempimenti di cui all'art. 4 della legge regionale n. 88, del 1980, entro il termine perentorio di centoventi giorni a decorrere dalla data di comunicazione che sarà effettuata a cura dell'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

3) Nel formulare i suddetti programmi le Amministrazioni Provinciali dovranno individuare interventi del seguente tipo:

a) per le nuove costruzioni, interventi di completamento di edifici che non si sono potuti ultimare per carenza di finanziamenti (e che risultano quindi ancora inutilizzabili) al fine di renderli fruibili e funzionanti;

b) per gli ampliamenti, interventi anch'essi di completamento ovvero tali da consentire la costruzione di nuovi spazi ed ambienti attualmente non esistenti ma indispensabili per la funzionalità dell'attuale Sede comunale;

4) Le Amministrazioni Provinciali, nell'individuazione degli interventi da proporre, dovranno considerare prioritari quelli di completamento che siano tali da rendere la Sede comunale pienamente funzionale e funzionante;

5) Gli interventi proposti, che dovranno essere immediatamente attuabili e coerenti anche dal punto di vista tecnico-economico onde evitare la possibilità di non completa realizzazione delle opere, dovranno essere rispondenti alla vigente normativa in materia di sicurezza ed accessibilità ed in particolare al DPR 24 luglio 1996 n°503 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

6) Le Deliberazioni di approvazione dei programmi dovranno essere corredate da relazioni esplicative sulle scelte delle opere eligibili a contributo, come dal disposto dell'art.3, penultimo comma, della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88;

7) La concessione formale dei contributi in annualità, per l'attuazione dei suddetti programmi e l'assunzione dei relativi impegni, verrà effettuata per singolo intervento dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche e Servizi per il Territorio, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6;

8) Le amministrazioni Provinciali effettueranno delle verifiche periodiche dello stato di attuazione dei programmi per evitare la formazione di residui passivi e per il compiuto perseguimento degli obiettivi prefissi;

9) La progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere finanziate seguiranno il disposto del capo terzo della menzionata legge regionale 26 giugno 1980, n. 88;

10) I finanziamenti concessi in virtù di questo atto non sono variabili ed eventuali incrementi dei costi, anche se dovuti all'aumento del tasso d'interesse praticato dalla Cassa DD. PP., restano a carico dei Comuni.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



11) Le comunicazioni ai Comuni inclusi nel programma di interventi saranno effettuate a cura delle rispettive Amministrazioni provinciali;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n° 127.

Sedi97B/ca


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

